



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

**PROT. n.10801**

**ORDINANZA N.43 DELL'11 SETTEMBRE 2020**

**Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

**IL PRESIDENTE**

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli *interventi di cui all'OCDPC 630/2020*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica n.2 del 23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio 2020, n.4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo 2020, n.11 del 24 marzo 2020, n.12 e 13 del 25 marzo 2020, nn.14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020, n.18 del 7 aprile 2020, n.19 del 13 aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9 maggio 2020, n.21 del 3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020, n.25 del 23 maggio 2020, n.26 del 29 maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14 giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e n.36 del 31 luglio 2020, n.37 del 9



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

agosto 2020, n.38 dell'11 agosto 2020, n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020 e n.41 del 16 agosto 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;

VISTO l'art.2 citato del DPCM 7 settembre 2020, giusta il quale "*le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province*



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

*autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.*

- DATO ATTO** delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO** che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
- RITENUTO** di dover prevedere un idoneo sistema di contenimento della circolazione del virus, a salvaguardia della salute sia dei turisti che dei cittadini sardi, che interessi indistintamente tutti i viaggiatori provenienti dall’estero e dal resto del territorio nazionale, nei quali la circolazione del virus è ancora particolarmente significativa e, secondo le ultime rilevazioni, in costante aumento;
- RILEVATO** che la curva di contagio si è alzata nei primi giorni del mese di agosto in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020;
- PRESO ATTO** dell’oggettiva difficoltà di intercettare i cosiddetti soggetti asintomatici, comunque ugualmente contagiosi, limitandosi i controlli agli arrivi soltanto ai casi con temperatura superiore ai 37,5° C e all’obbligo di registrazione per i soli fini di monitoraggio;
- VALUTATO** indispensabile, in funzione di contrasto al covid-19, disporre nei confronti di tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale - che provengano, oltre che dai paesi extra Schengen e da quelli individuati dall’ordinanza del Presidente della Sardegna n. 39 del 12 agosto 2020 e del Ministro della Salute in pari data, o che facciano rientro da vacanze all’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, o che comunque provengano da altre Regioni del territorio nazionale - ulteriori misure di prevenzione maggiormente restrittive;
- RITENUTO** di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a contenere l’esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/e per la Sardegna, a seguito dell’apertura senza limiti al transito nazionale e internazionale, con l’ingresso incontrollato di un flusso turistico che ha portato sul territorio regionale una moltitudine di presenze;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- RITENUTO** che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario regionale, che – per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da Covid-19 – non potrebbe fare fronte alla ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, connessi ai flussi turistici estivi, appare comunque necessario un sistema di controlli preventivo rinforzato sugli arrivi al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale;
- CONSIDERATA** la necessità di introdurre l'obbligo sull'intero territorio regionale di indossare per l'intera giornata (H 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- VALUTATO** indispensabile, anche al fine di avere un monitoraggio puntuale dei luoghi di maggior presenza di arrivi per potenziare conseguentemente la rete territoriale di assistenza e le USCA in funzione di contrasto al COVID-19, confermare la registrazione dei passeggeri in ingresso in Sardegna, fino alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza, mediante la piattaforma informatica e l'applicazione finora utilizzate per il procedimento autorizzatorio di cui ai Decreti Interministeriali ed alle Ordinanze citati in premessa e rinvenibili sul sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e sui principali app-store per sistemi operativi iOS e Android;
- VALUTATO** altresì, ai fini di una migliore anamnesi sanitaria finalizzata al controllo di un'eventuale diffusione di contagi di ritorno, richiedere all'atto della registrazione testé richiamata la compilazione di un'autodichiarazione secondo il modello allegato alla presente ordinanza sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTI** altresì, gli allegati 14 del DPCM del 7 agosto 2020 e 15 del DPCM 7 settembre 2020, recanti, rispettivamente, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica" e le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";
- RICHIAMATO** il citato allegato 15, nella parte in cui è "... *fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi*";



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- ACQUISITO** il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020;
- CONSIDERATO** che lo stato dell'evoluzione del contagio da Sars cov-2 nel territorio isolano, quale risultante dai dati e dalle valutazioni del Comitato tecnico scientifico espresse nel proprio parere, impone l'adeguamento alle disposizioni del predetto DPCM 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale, per cui è consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l'occupazione dell'80% dei posti totali – prevedendo un maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti - previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali.  
Resta salvo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico.  
Per quanto concerne i servizi di trasporto non di linea, compresi NCC e TAXI e quelli svolti mediante autobus ovvero per i servizi di trasporto di linea che non abbiano l'omologazione per i posti in piedi o per i quali il numero dei posti in piedi sia inferiore al 20% dei posti totali, sarà consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere;
- VALUTATA** inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

**ORDINA**

- Art.1)** Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di *contact tracing* su base volontaria.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità.

All'interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico.

La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione.

- Art. 2) Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
- a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.197 del 24 marzo 2020;
  - b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.
- Art. 3) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.
- Art. 4) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- Art. 5) I collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già autorizzati sono confermati, in armonia a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020e dalle Ordinanze del Ministro della Salute citate in premessa.
- Art.6) Sono consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell'intero territorio regionale.
- Art.7) É confermata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma.
- Per i servizi di trasporto a frequenza su gomma, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le aziende di trasporto pubblico locale (TPL) gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.
- Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) e su rete a scartamento ridotto nonché per quello metrotranviario è confermata la programmazione ordinaria.
- Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è confermata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara.
- Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio. In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.
- Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla riprogrammazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), è consentita, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, l'occupazione dell'80% dei posti totali – prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti - stabiliti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali.
- Per quanto concerne i servizi di trasporto non di linea, compresi NCC e TAXI e quelli svolti mediante autobus ovvero per i servizi di trasporto di linea che non abbiano l'omologazione per i posti in piedi o per i quali il numero dei posti in





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

piedi sia inferiore al 20% dei posti totali, sarà consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere.

È consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale in coerenza alle linee guida allegate al DPCM 7 settembre 2020 e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Art.8) Fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Collettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

Art.9) I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:

1. a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 1. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l'Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all'articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile;
2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;
3. a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.

Art.10) 1. A far data dal 14 settembre 2020 e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, tutti i



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

passaggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale, provenienti dall'estero e/o dal territorio nazionale, sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19. I passeggeri potranno, alternativamente, dimostrare, sempre all'atto dell'imbarco, di aver compilato on line apposita autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente: a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. I passeggeri sono tenuti a compilare la suddetta autocertificazione nell'ambito della registrazione di cui al precedente art. 1).

2. A far data dal 14 settembre 2020, solo in via transitoria, i passeggeri di cui al precedente comma 1, che si presentino sul territorio regionale privi della necessaria certificazione di cui al punto 1 dell'art 10, accettano di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, a cura dell'azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata. A tal fine gli stessi passeggeri, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale all'azienda sanitaria competente e, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Azienda sanitaria, ad osservare l'isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all'atto dell'eventuale esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell'Azienda Sanitaria competente.

3. In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque, anche se munito di certificazione di negatività, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.

4. Nelle more dell'effettuazione del test di cui al comma 2, ed in ogni caso è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

Art.11) Le società di gestione aeroportuale, l'Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a verificare che i passeggeri all'atto



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

dell'imbarco siano muniti della certificazione di cui all'art. 1, dando immediata comunicazione dei nominativi dei passeggeri non muniti di certificato di negatività alla direzione generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità della Regione Sardegna, dell'arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo sul territorio regionale.

- Art.12) Le misure preventive di cui all'art. 10 non si applicano ai soggetti che:
- a) esercitano attività funzionali ad organi costituzionali;
  - b) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  - c) al personale viaggiante su navi e aerei, per motivi di lavoro e salute;
  - d) in tutte le altre ipotesi previste all'art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell'art.1 del DPCM 7 settembre 2020.
- Al fine di provare la funzionalità degli spostamenti allo svolgimento delle predette funzioni, la cui veridicità potrà essere oggetto di successivi controlli incrociati e a campione, dovrà essere comunque compilata la registrazione su "Sardegna Sicura".
- Art.13) Con decorrenza immediata è fatto obbligo sull'intero territorio regionale di indossare per l'intera giornata (h. 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
- Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità.
- Art.14) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 settembre 2020 e relativi allegati.
- Art.15) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 9 settembre 2020 – salvo le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12, che decorrono a far data dal 14 settembre 2020 - fino al 7 ottobre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle compagnie marittime interessate ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas